

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5484815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 16 Marzo 2007 N. 9**

Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

pag. 127

LEGGE REGIONALE 16 Marzo 2007 N. 10

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988 n. 70 (istituzione di una commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro).

pag. 133

LEGGE REGIONALE 16 Marzo 2007 N. 11

Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre).

pag. 134

LEGGE REGIONALE 21 Marzo 2007 N. 12

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza.

pag. 136

LEGGE REGIONALE 21 Marzo 2007 N. 13

Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa.

pag. 143

REGOLAMENTO REGIONALE 21 Marzo 2007 N. 1

Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2003 n. 4/reg (requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n.6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie).

pag. 150

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla L.R. n. 1/2007 "Testo unico in materia di commercio" pubblicata su Bollettino Ufficiale n. 1 del 3.1.2007, parte I.

pag. 158

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 9

Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).
2. Al Garante è affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.
3. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:
 - a) Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176;
 - b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003 n. 77;
 - c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.
4. Il Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con i competenti Dipartimenti regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

Articolo 2 (Azioni e funzioni del Garante)

1. L'azione del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:
 - a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
 - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
 - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti Organi sociali e giudiziari;
 - d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.
2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;

- b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
- c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451 (istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
- d) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;
- f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);
- g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
- h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;
- i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
- j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;
- k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;
- l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori così come prevista dalle norme del Codice Civile, nonché ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003;
- m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale per l'infanzia;
- n) collabora all'attività di studio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale ai sensi della l. 451/1997, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio previsti dall'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006;
- o) cura la tenuta dell'elenco delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei minori e nella promozione dei loro diritti;
- p) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
- q) favorisce, anche mediante l'indizione di concorsi, una nuova cultura finalizzata alla previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale all'infanzia ed all'adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle "città amiche delle bambine e dei bambini", della

- progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile;
- r) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
 - s) favorisce la predisposizione da parte delle Amministrazioni provinciali di azioni formative e informative rivolte ai genitori e al personale docente e non docente sul fenomeno della violenza nelle scuole;
 - t) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori.
3. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Garante:
- a) stabilisce intese, relazioni ed accordi con Ordini professionali, Organismi o Autorità regionali e nazionali che si occupano di infanzia e adolescenza;
 - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
 - c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con le Autorità giudiziarie;
 - d) promuove eccezionalmente interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

Articolo 3 (Nomina, incompatibilità, decadenza)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino all'insediamento del successore.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi dei Consiglieri assegnati nelle successive.
3. Per l'elezione sono richiesti i medesimi requisiti previsti per l'elezione a Consigliere regionale, oltre alla laurea in giurisprudenza ovvero in medicina, psicologia, pedagogia, servizi sociali o titoli equipollenti e un'adeguata e comprovata esperienza in campo minorile.
4. Non possono essere eletti Garante:
 - a) i membri del parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive;
 - b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie regionali;
 - c) i direttori di Distretto sanitario e i Direttori sociali previsti dalla l.r. 12/2006;
 - d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;
 - e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti o movimenti politici;
 - f) i titolari di cariche associative e/o presso organizzazioni non governative legate direttamente e/o indirettamente alle materie oggetto dell'attenzione del Garante.
5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.

Articolo 4 (Commissione consultiva del Garante)

1. E' istituita la Commissione consultiva del Garante, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione collabora con il Garante esprimendo, ove richiesti, pareri sulle iniziative di competenza e formulando proposte riferite alle attività di cui alla presente legge.
3. La Commissione è così composta:
 - a) quattro rappresentanti delle forze sociali con comprovata esperienza nel settore del volontariato minorile, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva competente in materia di nomine;
 - b) un rappresentante dei minori designato da ciascuna Consulta provinciale degli studenti di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modificazioni e integrazioni.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio, entro sessanta giorni dalla nomina del Garante.
5. Ai membri della Commissione, non residenti nel luogo della riunione, spetta per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Articolo 5 (Trattamento economico e budget annuale)

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Qualora non sia residente nel luogo in cui svolge le proprie funzioni, è dovuto, per ogni giornata, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.
2. Il Garante dispone per le proprie attività di un budget annuale, messo a disposizione dal Consiglio regionale, con obbligo di rendiconto.

Articolo 6 (Sede, organizzazione e struttura)

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.
2. Nella riunione d'insediamento il Garante può adottare un proprio regolamento di organizzazione interna.

Articolo 7 (Rapporti con Autorità di garanzia)

1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 8 (Relazioni agli organi istituzionali)

1. Il Garante riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'andamento della propria attività e entro il 31 marzo di ogni anno presenta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 9 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spese per l'Assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 10 (Norma di prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 16 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 9

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere Roberta Gasco, in data 28 ottobre 2005, dove ha acquisito il numero d'ordine 136;*
- b) *è stata assegnata alle Commissioni I e III, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Regolamento interno in data 31 ottobre 2005;*
- c) *la proposta di legge è stata presentata su iniziativa del Consigliere Fabio Broglia, in data 23 novembre 2000 dove ha acquisito il n. 76;*
- d) *il Consigliere F. Broglia ha chiesto la riassunzione della proposta di legge ai sensi dell'articolo 99, primo comma del Regolamento interno da parte del Consiglio regionale dove acquisisce il n. 34/76;*
- e) *è stata assegnata alle Commissioni I e III, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Regolamento interno in data 9 giugno 2005;*
- f) *la I Commissione consiliare ha elaborato il testo unificato della proposta di legge 76 e della proposta di legge 34/76 in data 15 febbraio 2007;*
- h) *la I e la III Commissione nella seduta del 19 febbraio 2007 ha espresso parere favorevole a maggioranza;*
- i) *la II Commissione nella seduta del 28 febbraio 2007 ha espresso parere favorevole all'unanimità;*
- l) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale a maggioranza nella seduta del 1° marzo 2007;*
- m) *la legge regionale entra in vigore il 12 aprile 2007;*

2. RELAZIONE DEI CONSIGLIERI

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere R. Gasco)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con il presente provvedimento legislativo la Regione Liguria intende completare il percorso iniziato con l'entrata in vigore della legge regionale 12/2006, ad oggetto "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari", che ha istituito l'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a cui è affidata la promozione, la protezione e la pubblica tutela dei diritti dei minori, in armonia con le disposizioni adottate a livello europeo e ratificate dal Parlamento italiano, rinviando la definizione delle funzioni e modalità operative di tale Ufficio all'approvazione di un'apposita legge regionale.

L'iniziativa, ora sottoposta all'attenzione dell'Assemblea legislativa, è frutto di un lavoro istruttorio che, partendo dall'esame abbinato di due progetti di legge di iniziativa consiliare vertenti su analoga materia, ha portato all'elaborazione di un testo unificato che, oltre ad assemblare i due articolati, ha consentito di implementarli, aggiornandoli sulla base di esperienze analoghe adottate da altre Regioni e alla luce delle proposte in itinere a livello nazionale e internazionale.

Inoltre, le suddette iniziative, assegnate in sede referente per l'esame di merito alle Commissioni I e III, sono state oggetto di confronto con i rappresentanti di enti e organismi interessati, specie le associazioni del Terzo Settore, confronto attraverso il quale sono stati acquisiti preziosi contributi e suggerimenti.

Si elencano, quindi, i punti fondamentali che caratterizzano il testo unificato:

- *le finalità dell'azione del Garante e gli indirizzi cui si ispira, consistenti nella diffusione e realizzazione di una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani, nella segnalazione e raccomandazione di azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori, nel monitoraggio e vigilanza sulla tutela dei diritti dei minori e nella promozione dei diritti e bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza ai diversi livelli della società civile;*
- *l'articolazione delle funzioni svolte, che vanno dalla promozione di iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza alle iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori, con il coinvolgimento degli Enti locali, Istituzioni e altri soggetti che si occupano dei minori, fino a comprendere funzioni di natura consultiva e di studio, raccolta ed elaborazione di dati;*
- *la previsione della figura del Garante, quale organo monocratico, eletto dal Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, con modalità di votazione analoga a quella prevista per l'elezione del Difensore Civico;*
- *la richiesta dei medesimi requisiti per l'elezione a Consigliere regionale, oltre al possesso della laurea in giurisprudenza ovvero in medicina, psicologia, pedagogia, servizi sociali o titoli equipollenti e di un'adeguata e comprovata esperienza in campo minorile;*
- *l'istituzione di una Commissione consultiva, che collabora con il Garante esprimendo, ove richiesti, pareri e formulando proposte in materia e che garantisce, nella sua composizione, una rappresentanza dei minori, in numero paritario con i rappresentanti espressi dalle forze sociali;*
- *la sede del Garante presso il Consiglio regionale e la disponibilità delle strutture regionali, degli spazi e del personale per lo svolgimento delle proprie funzioni;*
- *la presentazione, da parte del Garante, al Consiglio regionale di una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.*

Auspico, in conclusione, che il testo unificato sia approvato dall'Assemblea legislativa ad ampia maggioranza di voti, allo scopo di dotare la Regione in tempi brevi di una normativa che, oltre ad adempiere al disposto della legge regionale sulla promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, assicura il riconoscimento dei diritti fondamentali dei minori, già sanciti a livello internazionale, offrendo maggiori garanzie di tutela del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, tramite la promozione di una politica di prevenzione, di informazione e sensibilizzazione che si concretizzerà nell'attività del Garante, svolta in un'ottica di collaborazione e con il coinvolgimento di Enti, Istituzioni e Autorità di garanzia, anche a livello nazionale.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006 n. 8;*

Note all'articolo 2

- *La legge 23 dicembre 1997 n. 451 è pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1997 n. 302;*
- *La legge 3 agosto 1998 n. 269 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 1998 n. 185;*
- *La legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 è pubblicata nel B.U. 31 gennaio 2001 n. 2;*
- *La legge 23 dicembre 1975 n. 698 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 1975 n. 343;*

Nota all'articolo 4

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567 è pubblicato nella G.U. 5 novembre 1996 n. 259.*
-
-

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 10

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988 n. 70 (istituzione di una commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 5)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 1988 n. 70 (istituzione di una commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro) è sostituita dalla seguente:

“c) cinque componenti, di cui almeno tre scelti tra donne, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, assicurando che, nel loro insieme, abbiano maturato comprovata competenza nei settori del diritto, dell'economia, della sociologia, della formazione professionale e della gestione del personale;”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 16 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 10

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Boffa M., Saldo G., Garibaldi G., Bonello F., Mosca M. in data 8 agosto 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 213, successivamente integrata della firma del Consigliere Bruzzone F.;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;
- c) è stata assegnata su richiesta della VIII Commissione alla stessa, ai sensi dell'articolo 84, terzo comma del Regolamento interno del Consiglio;
- d) l'VIII Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 15 dicembre 2006;
- e) la I Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 21 febbraio 2006;
- f) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 2007;
- g) la legge regionale entra in vigore il 12 aprile 2007.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 16 dicembre 1988 n. 70 è pubblicata nel B.U. 28 dicembre 1988 n. 52 – S.O.*

Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 1988 n. 70 risulta così modificato:

“Art. 5. (Composizione, durata e sede).

- 1. La Commissione è composta dai seguenti membri:*
 - a) l'Assessore al Lavoro con funzioni di Presidente, o suo delegato;*
 - b) il consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento fra uomo e donna in materia di lavoro, membro della Commissione regionale per l'impiego, previsto dall'art. 4 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito nella l. 19 dicembre 1984 n. 863;*
 - c) “cinque componenti, di cui almeno tre scelti tra donne, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, assicurando che, nel loro insieme, abbiano maturato comprovato competenza nei settori del diritto, dell'economia, della sociologia, della formazione professionale e della gestione del personale”;*
 - d) due esperte designate dalla Consulta femminile regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 21 marzo 1979;*
 - e) due esperte designate dalla Commissione regionale per l'impiego, su indicazione rispettivamente delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro.*
- 2. In caso di dimissioni e per ogni altra causa di cessazione dalle funzioni di uno dei membri della Commissione eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio regionale entro sessanta giorni provvede alla sostituzione.*
- 3. La Commissione viene costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.*
- 4. La Commissione resta in carica fino alla scadenza della legislatura, restando prorogate le sue funzioni sino al rinnovo.*
- 5. I suoi membri sono rieleggibili.*
- 6. La Commissione opera presso il Servizio Lavoro ed Occupazione che ne assicura anche la segreteria tecnica; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con la qualifica non inferiore al livello VIII.*
- 7. Ai componenti della Commissione di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della l.r. 5 marzo 1984 n. 13.*

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 11

Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre).

Il Consiglio regionale ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga**

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Modifica all'articolo 2)

- 1. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 8 maggio 1985 n. 41 (norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre) è aggiunta, dopo la lettera h), la seguente lettera: “i) manutenzione e gestione di impianti di trasporto su monorotaia a cremagliera.”.*

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 3)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 41/1985, le parole "gli interventi di cui alle lett. a), b) e c)" sono sostituite dalle parole "gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e i)".
2. All'articolo 3, comma 2, lettera a) della l.r. 41/1985, le parole "di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), sono sostituite dalle parole "di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e i)".
3. All'articolo 3 della l.r. 41/1985, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
"2 bis. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), sono riservati agli impianti di trasporto su monorotaia a cremagliera di proprietà o comunque gestiti da enti pubblici."

Articolo 3
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della l.r. 41/1985 sono fissati rispettivamente in trenta e sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 16 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
16 MARZO 2007 N. 11

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Veschi, Benvenuti, Bianchi, Boffa, Bonello, Casté, Chiesa, Cola, Conti, Gasco, Gustavino, Miceli, Morelli, Mosca, Muratore, Nesci, Paladini, Patrone, Vasconi, Garibaldi, Saldo, Rosso, Abbundo, Monteleone, Saso, Plinio, Orsi e Rocca, in data 31 maggio 1006, dove ha acquisito il numero d'ordine 190; la stessa è stata integrata della firma del Consigliere Morgillo in data 31 maggio 2006;*
- b) *è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio in data 31 maggio 2006;*
- c) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 19 febbraio 2007*
- d) *è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 2007;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 12 aprile 2007.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 8 maggio 1985 n. 41 è pubblicata nel B.U. 29 maggio 1985 n. 22.*
-
-

LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2007 N. 12

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Principi)

1. La Regione Liguria riconosce che la violenza di genere contro le donne e i minori costituisce violazione dei diritti umani fondamentali dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità.
2. Gli effetti della violenza di genere sulle donne e sui minori di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.

Articolo 2 (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione si propone di:
 - a) assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
 - b) tutelare le donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia;
 - c) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche.

Articolo 3 (Interventi regionali)

1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali, riconosce e valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza sulle donne e sui minori e la sua prevenzione.
2. La Regione favorisce e sostiene attività di prevenzione, di tutela e di solidarietà alle vittime della violenza, nonché percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori.
3. La Regione, attraverso un'attività integrata a vari livelli, promuove e coordina iniziative per prevenire e contrastare, anche mediante azioni coordinate fra istituzioni e realtà associative e di volontariato presenti sul territorio, la violenza di genere e coinvolge le Istituzioni scolastiche a fini di prevenzione e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto di genere.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione promuove protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Forze dell'Ordine e Autorità giudiziaria, Centri Antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne, allo scopo di creare reti e sistemi articolati in modo equilibrato sul territorio a partire dal livello provinciale.
5. La Regione, nell'ambito delle attività di programmazione regionale di cui all'articolo 25 della legge

regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) individua fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza di cui tiene conto, altresì, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

6. La Regione approva gli indirizzi, tenendo conto delle esperienze in atto, per la formazione degli operatori del settore, a base del programma formativo proposto dalle Province.

Articolo 4 (Interventi delle Autonomie locali)

1. Nell'ambito delle previsioni di cui alla l.r. 12/2006, le Province, i Comuni e le Aziende sanitarie, attraverso i Distretti Sociosanitari, promuovono e realizzano le attività di cui alla presente legge prioritariamente con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Le Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 6, individuano i bisogni formativi degli operatori che intervengono sul fenomeno e realizzano le idonee iniziative di formazione professionale.

Articolo 5 (Centri Antiviolenza)

1. La Regione nell'ambito degli interventi di cui alla l.r. 12/2006 promuove e sostiene la realizzazione di Centri Antiviolenza a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza e sostiene altresì i centri già esistenti sul territorio.
2. I Centri Antiviolenza sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla l.r. 12/2006. In questo ambito i Centri mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere Protocolli d'intesa, con gli Enti pubblici cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali gli Enti locali, le Aziende sanitarie, le Forze dell'Ordine, l'Autorità giudiziaria e le Istituzioni scolastiche operanti sul territorio.
3. I Centri Antiviolenza, con l'obiettivo di almeno un Centro per ogni Provincia, possono essere costituiti, con le procedure dell'articolo 53 della l.r. 12/2006, da enti pubblici singoli o associati, associazioni iscritte all'albo del volontariato, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e imprese sociali con almeno cinque anni di esperienza nelle attività di tutela nello specifico settore e possono operare con Enti locali singoli o associati attraverso le procedure di accreditamento di cui all'articolo 48 della l.r. 12/2006. Sono considerati prioritariamente i soggetti organizzati che svolgono la loro attività nel settore utilizzando pratiche di accoglienza basate sulla relazione tra donne.
4. Ai fini della propria costituzione, i Centri Antiviolenza:
 - a) si dotano di un proprio Statuto in cui, tra l'altro, devono essere espressamente previste l'assenza del fine di lucro e l'obbligo di formazione del bilancio;
 - b) individuano gli operatori, dotati di adeguata professionalità, di cui si avvalgono;
 - c) indicano le risorse strumentali necessarie di cui dispongono per lo svolgimento delle loro attività.
5. I Centri di cui al comma 1 forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e in particolare:
 - a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
 - b) colloqui informativi di carattere legale;
 - c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
 - d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati;
 - e) sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia.
6. I Centri Antiviolenza di cui al comma 1 svolgono inoltre le seguenti attività:
 - a) iniziative culturali e/o sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne e i minori, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;
 - b) raccolta di dati relativi all'utenza dei Centri Antiviolenza stessi e delle case rifugio di primo e di secondo livello sulla base delle indicazioni fornite dal Sistema regionale Osservatorio di cui all'articolo 6.

Articolo 6
(Modifica all'articolo 7 della l.r. 28/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 28 (interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) è aggiunta la seguente lettera:
"f) centri antiviolenza."

Articolo 7
(Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori)

1. Il Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori è costituito dall'Osservatorio regionale di cui al comma 2 e dagli Osservatori provinciali sulla violenza alle donne e ai minori laddove istituiti.
2. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006 è istituita un'apposita sezione rubricata "Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori".
3. Il Sistema regionale Osservatorio realizza il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri Antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
4. L'Osservatorio regionale, sulla base delle disposizioni della l.r. 12/2006, svolge un'azione di monitoraggio dell'impiego delle risorse e verifica l'andamento e la funzionalità dei Centri Antiviolenza, delle case rifugio e delle strutture alloggiative temporanee, nonché l'efficacia dei programmi finanziati.
5. La Giunta regionale può individuare specifici studi o elaborazioni sui dati sulla violenza di genere da realizzarsi tramite l'Osservatorio regionale per la Sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui alla l.r. 28/2004.

Articolo 8
(Programmi antiviolenza)

1. La Regione, per le finalità della presente legge, sostiene programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza finalizzati all'accoglienza e al sostegno della vittima, tramite percorsi personalizzati, con l'obiettivo del superamento della situazione di disagio.
2. I programmi antiviolenza possono essere presentati:
 - a) dagli Enti locali, dagli altri enti pubblici anche economici e dalle Aziende Sanitarie Locali;
 - b) da Centri Antiviolenza;
 - c) da associazioni iscritte all'albo del volontariato, con priorità per le associazioni femminili, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.
3. I programmi antiviolenza presentati di concerto tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) hanno la priorità.
4. I programmi antiviolenza possono prevedere:
 - a) case rifugio quali strutture di ospitalità temporanee per le donne sole o con minori che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, volte a garantire ai propri ospiti insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale degli stessi;
 - b) strutture alloggiative temporanee, individuali e/o collettive di II livello, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei minori, necessitano di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;
 - c) progetti individualizzati e personali volti al superamento della situazione di disagio conseguente al maltrattamento;
 - d) campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi per la realizzazione dei programmi anti violenza sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
6. I Programmi anti violenza finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettere a) e b) devono contestualmente individuare il soggetto gestore della struttura e definire le modalità della gestione.

Articolo 9 (Modalità di accesso alle strutture)

1. L'accesso alle strutture "casa rifugio" e "struttura alloggiativa temporanea" di cui all'articolo 8, comma 4, può avvenire tramite i Centri Anti violenza o i servizi sociali territorialmente competenti.
2. L'accesso alle strutture di cui al comma 1 è preceduto dall'adesione della donna ad un progetto personalizzato di superamento della situazione di disagio, costruito di concerto tra i Centri Anti violenza e i servizi sociali, con l'obiettivo di far raggiungere alla donna una piena autonomia.

Articolo 10 (Valorizzazione delle pratiche basate sulle relazioni fra donne)

1. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni fra donne attribuendo la priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività previste dalla presente legge e favorendone, comunque, il coinvolgimento.

Articolo 11 (Finanziamento dei Centri Anti violenza e dei programmi)

1. Il Piano sociosanitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (riordino del Servizio Sanitario Regionale) e il Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006 individuano gli interventi destinati alle politiche di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale riserva annualmente una quota di finanziamento agli interventi previsti dalla presente legge con la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r. 28/2004. Si applicano le procedure previste dalla l.r. 28/2004.
3. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure attuative, può individuare le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b).
4. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di finanziamento dei Centri Anti violenza, dei programmi previsti dall'articolo 8 e degli altri interventi da realizzarsi ai sensi della presente legge.

Articolo 12 (Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi con la presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Articolo 13 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:
 - a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n.15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 10.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e iscrizione di pari importo in termini di competenza nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 alla U.P.B. 1.102 "Spese per

- l'attività di governo" (articolo 11 comma 4);
- b) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti aree:
- Area I - Istituzionale – U.P.B. 1.102 “Spese per l'attività di governo” e U.P.B. 1.202 “Politiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini”;
 - Area VII – Edilizia;
 - Area X - Persona, famiglia, associazioni;
 - Area XI - Istruzione, formazione e lavoro;
 - Area XII - Cultura, sport, tempo libero;
 - Area XVIII - Gestionale U.P.B. 18.104 “Spesa per il sistema informativo regionale policentrico”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2007 N. 12

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maria Bianca Berruti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 40 in data 4 agosto 2007;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 agosto 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 214;
- c) è stato assegnato alla III, I e II Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, 84 e 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 9 agosto 2007;
- d) la VIII Commissione consiliare ha richiesto di potersi esprimere ai sensi dell'articolo 84, comma 3 del Regolamento interno in data 18 settembre 2006;
- d) la VIII Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con proposte di emendamenti nella seduta del 19 gennaio 2007;
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 15 novembre 2006;
- f) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 5 febbraio 2007;
- g) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 15 febbraio 2007;
- h) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 2007;
- i) la legge regionale entra in vigore il 12 aprile 2007;

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

*Relazione di maggioranza (Consigliere Mosca M.)
Signor Presidente, Signori Consiglieri,
con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione Liguria*

intende fornire un primo e fondamentale punto di riferimento per la realizzazione di interventi a sostegno delle donne, sole o con minori, vittime di violenza o che subiscono minaccia di violenza o, comunque, vivono in situazioni di difficoltà, in modo da consentire loro di recuperare la propria autonomia, dignità e integrità fisica e psicologica.

Riepilogando l'excursus che ha portato all'adozione di questa normativa, ne deriva che il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è la conseguenza di una disuguaglianza storica tra uomini e donne nelle relazioni sociali, economiche e culturali; è un fenomeno che incide fortemente sulla integrità fisica delle donne e sulla loro dignità, è contrario ai diritti fondamentali e mette in discussione il principio basilare dell'uguaglianza tra uomini e donne sancito dall'articolo 3 della Carta Costituzionale.

La lotta a questo fenomeno ha acquisito notevole importanza nell'ambito delle comunità internazionali ed in particolare dell'Unione Europea, che hanno riconosciuto che la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti umani, un ostacolo all'affermazione della democrazia. Uno degli strumenti più importanti è la Convenzione sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione nei confronti delle Donne del 18 dicembre 1979, come pure la Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della Violenza nei confronti delle Donne, proclamata nel 1993 in occasione della Conferenza mondiale sui Diritti Umani di Vienna. Più recente e ancora di maggiore importanza si ricorda la Risoluzione della IV Conferenza Mondiale sulle Donne, svoltasi a Pechino nel 1995, nell'ambito della quale si è dichiarato che qualunque forma di violenza compiuta contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani.

Recentemente la Decisione n. 803/2004 CE del 21 aprile 2004 del parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce testualmente: "La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne, ivi comprese la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave per la salute fisica e psichica delle vittime di tale violenza. Gli effetti di tali atti sono così diffusi in tutta la Comunità da costituire un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta."

Il tema della violenza nella legislazione nazionale viene trattato esclusivamente sotto l'aspetto penale, e, in forza della legge n° 66 del 1996, dopo lunghi anni di attesa, la violenza sessuale è stata iscritta nei reati contro la persona. Non esiste, però, una legge nazionale organica che affronti il tema della violenza di genere nei suoi diversi aspetti e da fronti diversi, l'informazione, la sensibilizzazione e la prevenzione della violenza, la repressione del reato e gli interventi a favore ed a sostegno delle vittime.

La violenza contro le donne che si colloca all'interno del più generale concetto di "discriminazione di genere" sta assumendo in Italia dimensioni preoccupanti, tali da produrre allarme sociale. Ed è tanto più preoccupante in quanto è silenziosa. Le denunce, che pure sono sempre più numerose, rappresentano soltanto le punte di un iceberg di un fenomeno sommerso che avviene prevalentemente tra le mura domestiche, che è trasversale e coinvolge tutti gli strati sociali e tutte le culture, ma che non emerge in tutta la sua drammaticità.

La fotografia dell'ISTAT, tracciata dalla prima indagine sulla violenza alle donne e pubblicata pochi giorni fa, rivela che sono 14 milioni nel nostro Paese le donne che sono state oggetto di violenza fisica, sessuale o psicologica nel corso della vita. Sono mariti e fidanzati a commettere la maggior parte delle violenze (a loro sono da attribuire tre stupri su quattro).

Il rapporto solleva l'attenzione anche su un fenomeno nuovo, lo stalking, ossia le molestie persecutorie, subite da oltre due milioni di donne per mano degli ex partner.

E, quasi quotidianamente, le cronache riportano fatti ed episodi che testimoniano di come questo fenomeno sia sempre più diffuso.

Da parte del Ministro alle Pari Opportunità è stata presentata una proposta di legge che affronta questo problema e che prevede, tra l'altro, opportunamente, un inasprimento delle pene e misure atte a fare emergere il fenomeno.

A livello locale tutto è lasciato alla sensibilità ed al livello di attenzione che le Istituzioni hanno nei confronti di questo tipo di problematiche ed alla tenacia con cui alcune associazioni femminili si dedicano ad aiutare le donne che debbono affrontare esperienze di violenza, maltrattamenti ed abuso dentro e fuori alla famiglia. L'esistenza del fenomeno in Liguria è testimoniata dalle analisi emerse tramite progetti realizzati sul territorio, che hanno coinvolto le disponibilità di Enti locali, aziende sanitarie e associazioni impegnate sul fronte femminile e che rivelano, comunque, un problema molto presente, purtroppo, anche nella nostra Regione.

Pertanto, l'obiettivo dell'attuale disegno di legge è favorire la costituzione di una rete fra soggetti istituzionali e realtà associative e del volontariato, che si occupano del sostegno alle donne vittime di violenza, al fine di creare e offrire alle donne un servizio diffuso e organico sul territorio. A questo riguardo, si è reso necessario mettere a disposizione capacità e risorse per riuscire a costruire un sistema, a partire dalle reti e dai soggetti già esistenti sul territorio, che intervenga sul fenomeno della violenza, attraverso azioni diverse, quali approfondimento della conoscenza del fenomeno, monitoraggio, prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione ed attraverso interventi diretti di sostegno delle vittime. Per queste ragioni la Regione Liguria ha condiviso questo testo, frutto della partecipazione di tutti i soggetti interessati al tema, con una forte collaborazione tra pubblico e privato.

Il provvedimento nasce nell'ambito della Rete contro la violenza di genere, quale struttura coordinata dalla Provincia di Genova che raggruppa una pluralità di soggetti: associazioni, Enti ed Istituzioni. Il disegno di legge punta sul principio della rete, cioè sul lavoro dell'insieme dei servizi sociali, sanitari, volontariato, istituzioni, pubblico e privato e sullo scambio reciproco di conoscenze, informazioni valorizzando le rispettive specificità. Trattasi di un vero e proprio sistema che interviene sul fenomeno della violenza, ne approfondisce gli aspetti, lavora per prevenirlo, aiuta le vittime mettendo a disposizione strutture alloggiative e servizi di cura.

Particolare centralità assume il ruolo della Regione, alla quale spetta un compito di regia e coordinamento delle iniziative per prevenire e contrastare il ricorso alla violenza, che si concretizzerà tramite il lavoro di diversi assessorati competenti per le politiche affrontate dal provvedimento.

Il disegno di legge, elaborato a seguito di un'ampia consultazione tra l'Esecutivo regionale e le associazioni e rappresentanze politiche interessate, è stato ulteriormente oggetto di confronto in sede di III Commissione consiliare, investita dell'esame referente. Al riguardo la Commissione ha sottoposto il provvedimento alla valutazione e al consenso di rappresentanti istituzionali e delle organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, femminili, rete delle Consigliere di parità, mondo del volontariato, ricevendo un giudizio fortemente positivo, in particolare sul percorso intrapreso per l'adozione di un testo di legge condiviso ed efficace sul tutto il territorio regionale.

Oltre alle osservazioni ed esperienze provenienti dall'esterno, hanno contribuito in maniera significativa alla miglior definizione del disegno di legge le proposte modificative avanzate dalla VIII Commissione consiliare, competente in materia di pari opportunità, che hanno messo in evidenza alcuni elementi fondamentali da tenere in considerazione, quali la valorizzazione del ruolo delle Istituzioni locali, in particolare la Provincia, l'integrazione degli obiettivi del disegno di legge con le politiche sociali e sociosanitarie, l'introduzione del tema della prevenzione, con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche, la previsione di protocolli operativi per conferire maggiore incisività al contenuto delle disposizioni legislative.

Nel merito del disegno di legge, preme sottolineare, quali interventi fondamentali da parte dell'Ente Regione:

- *la promozione di azioni integrate a diversi livelli, sia istituzionali, sia di associazioni già presenti e operanti sul territorio, al fine di valorizzare le esperienze e le capacità formatesi nel tempo in questo delicato settore;*
- *la stipula di protocolli di intesa al fine di creare reti e sistemi articolati sul territorio;*
- *la costituzione e il sostegno di Centri Antiviolenza che si inseriscono nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali di cui alla l.r. 12/2006 e che, in tale ambito, mantengono costanti e funzionali rapporti con gli Enti pubblici, le Aziende sanitarie, le Forze dell'Ordine, l'Autorità giudiziaria e le Istituzioni scolastiche operanti sul territorio, tesi anche a promuovere protocolli di intesa;*
- *l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori, quale sezione nell'ambito dell'Osservatorio delle Politiche sociali di cui alla l.r. 12/2006;*
- *il sostegno di programmi antiviolenza, finalizzati all'accoglienza e al sostegno della vittima, tramite percorsi personalizzati, con l'obiettivo del superamento della situazione di disagio, del recupero della autonomia e del reinserimento nella vita sociale.*

Infine, in sede di Commissione, sono state apportate ulteriori modifiche volte a concretizzare le politiche di genere, offrendo uno strumento normativo in grado di rispondere alle esigenze che emergono dal territorio sul tema della violenza. Viene, così, ad essere rafforzato l'intervento legislativo, promuovendo una serie di azioni mirate alla prevenzione con il contributo dei soggetti interessati, attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, al fine della formazione di una cultura del rispetto di genere.

Auspicio, in conclusione, che il suddetto disegno di legge venga suffragato dall'Assemblea legislativa a

larga maggioranza di voti, allo scopo di adottare in tempi brevi una legge espressione di tutte le forze politiche presenti in questo Consiglio, rimarcando un forte impegno che determini risposte concrete per arginare il fenomeno della violenza alle donne, drammaticamente costante nella nostra società.

Relazione di minoranza (Consigliere Broglia F.)

Il disegno di legge in oggetto prosegue il percorso di lettura sociale dei fenomeni criminosi iniziato con la Legge Regionale 28/2004 affrontando un tema specifico che è quello della violenza di genere.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8.*

Nota all'articolo 6

- *La legge regionale 24 dicembre 2004 n. 28 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004 n. 12.*

Nota all'articolo 11

- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2006 n. 3.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Direzione centrale Affari della Presidenza – Ufficio Relazioni con gli Organi Centrali

LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2007 N. 13

Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione promuove la realizzazione di itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, al fine di:
 - a) recuperare e sviluppare le aree rurali a tradizionale vocazione agricola ed agroalimentare;
 - b) valorizzare i prodotti agricoli, ittici, agroalimentari, del bosco e del sottobosco tipici e tradizionali, nonché l'artigianato locale;
 - c) promuovere e qualificare l'offerta turistica diversificata ed integrata nei luoghi di produzione e sviluppare il turismo culturale, ambientale e del gusto;
 - d) tutelare la qualità dell'offerta dei prodotti agricoli, ittici, agroalimentari del bosco e del sottobosco tipici e tradizionali nelle zone interessate dagli itinerari;
 - e) promuovere attività economiche integrative per le aziende agricole forestali e ittiche al fine di migliorare l'economia locale delle zone interessate dagli itinerari;
 - f) diffondere le conoscenze per una corretta educazione alimentare e per lo sviluppo sostenibile;
 - g) favorire aggregazioni territoriali tra gli operatori economici con particolare riferimento alle attività dell'artigianato locale;

- h) favorire la valorizzazione dei borghi e nuclei storici, del paesaggio, dei parchi e delle aree naturali protette, dello spazio rurale delle emergenze archeologiche e monumentali nonché la cultura contadina e l'attrattività dei territori stessi;
- i) sostenere la realizzazione di iniziative di potenziamento della capacità ricettiva attraverso il recupero del patrimonio edilizio storico;
- j) migliorare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio urbanistico e architettonico pubblico e privato ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale;
- k) promuovere le attività rurali connesse alla salvaguardia del patrimonio naturalistico dei parchi, delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1997 n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni e del patrimonio geologico regionale;
- l) promuovere l'immagine complessiva della Liguria.

Articolo 2 (Itinerari)

1. Gli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, di seguito "itinerari", sono percorsi che si sviluppano attraverso zone del territorio ligure caratterizzate:
 - a) da elementi di tipicità agro-ambientali, paesaggistici, naturalistici, archeologici, culturali e storici;
 - b) da produzioni agro-forestali ed enogastronomiche, nonché da produzioni ittiche, florovivaistiche e artigianali tipiche e di qualità;
 - c) da valori naturalistici e geologici.
2. Gli itinerari costituiscono strumento per la valorizzazione dei territori e delle relative produzioni al fine della loro conoscenza, fruizione e commercializzazione.
3. Gli itinerari sono idoneamente segnalati e pubblicizzati e si caratterizzano per la presenza dei seguenti elementi:
 - a) punti di informazione, ivi compresi gli uffici di Informazione Accoglienza Turistica (I.A.T.) e i centri visita dei parchi e delle aree protette ove presenti, sulle tematiche e sulle manifestazioni legate alle tradizioni rurali, alle bellezze paesaggistiche, alla storia locale e contadina, all'offerta turistica, alle attività artigianali tradizionali e tipiche, alle produzioni agro-forestali, ittiche e agro-alimentari tipiche, alle specialità enogastronomiche del territorio, nonché alle relazioni positive tra attività rurali e mantenimento degli elevati valori ambientali liguri;
 - b) punti espositivi di commercializzazione e di degustazione dei prodotti tipici.
4. Possono inoltre costituire elementi caratterizzanti gli itinerari:
 - a) la presenza di offerta ricettiva articolata nelle differenti tipologie previste dalla vigente normativa regionale;
 - b) l'esistenza, nei comuni non costieri, di forme di ricettività diffusa, da recepire nella normativa regionale che disciplina la ricettività, caratterizzate da una gestione unitaria dei servizi di ricevimento, di pernottamento e di ospitalità al pubblico in unità abitative localizzate in più stabili separati, articolate in tipologie caratterizzate da:
 - 1) unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle sue immediate vicinanze;
 - 2) unità abitative localizzate in più borghi, nuclei o edifici singoli dello stesso comune ovvero in più comuni.
5. Ogni itinerario deve essere costituito, realizzato e gestito con le modalità e in conformità alle linee guida approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 3 (Linee guida per la costituzione e gestione degli itinerari)

1. La Giunta regionale approva le linee guida per la costituzione, la realizzazione e la gestione degli itinerari con particolare riguardo:
 - a) all'individuazione di requisiti dimensionali degli itinerari in relazione ai prodotti da valorizzare, ai punti di informazione e accoglienza, ai luoghi di interesse ambientale, culturale e storico;

- b) all'individuazione delle soglie minime di partecipazione al Comitato promotore di cui all'articolo 6 delle imprese agricole, forestali, ittiche, agroalimentari, artigiane, commerciali e turistiche aderenti all'itinerario;
- c) all'individuazione delle caratteristiche della segnaletica informativa;
- d) alle caratteristiche e ai requisiti degli specifici disciplinari di qualità dei prodotti e dei servizi offerti;
- e) alla definizione dei requisiti di interdisciplinarietà caratterizzanti il progetto di itinerario, con particolare riferimento alla valorizzazione dei diversi aspetti ambientali, nonché dei percorsi di fruizione ambientale esistenti (itinerari geologici, Sentieri natura nella Rete Natura 2000 di cui al d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, itinerari nei Parchi e nelle aree protette, itinerari afferenti la rete regionale di fruizione turistico-ambientale dell'Alta Via dei Monti Liguri);
- f) alla definizione delle modalità di costituzione degli organismi di gestione degli itinerari, di cui all'articolo 7;
- g) alle modalità di monitoraggio sul mantenimento delle condizioni e dei requisiti dell'itinerario.

Articolo 4 (Progetto dell'itinerario)

1. Il progetto dell'itinerario contiene:
 - a) il percorso dell'itinerario e l'area del territorio interessata;
 - b) le modalità realizzative dell'itinerario con indicazione degli interventi necessari e dei relativi costi, nonché le eventuali relazioni con la Rete Natura 2000 ai sensi del d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) l'individuazione dei soggetti aderenti al Comitato promotore di cui all'articolo 6;
 - d) la proposta di disciplinare di gestione dell'itinerario, coerente con le linee guida approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1;
 - e) l'atto di impegno alla costituzione, realizzazione e gestione dell'itinerario proposto, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore;
 - f) gli specifici disciplinari di qualità dei prodotti o dei servizi offerti.
2. Il progetto dell'itinerario, redatto ai sensi del comma 1, può essere integrato dal sistema di ricettività di cui all'articolo 2, comma 4, tenuto conto delle definizioni di cui all'articolo 9.
3. La Regione, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5, approva il progetto di itinerario.

Articolo 5 (Comitato tecnico regionale)

1. E' istituito il Comitato tecnico regionale, con funzione consultiva; il Comitato tecnico, in particolare, esprime parere in ordine a:
 - a) progetto dell'itinerario presentato dal Comitato promotore di cui all'articolo 6;
 - b) modifiche ai disciplinari di gestione dell'itinerario e ai disciplinari di qualità dei prodotti e dei servizi;
 - c) modifiche degli itinerari già riconosciuti;
 - d) revoche dei provvedimenti di approvazione degli itinerari per inadempienze nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3;
 - e) progetti che attengono argomenti di interesse comune;
 - f) ogni altra questione sottoposta al suo esame da ciascuno dei suoi componenti.
2. Fanno parte del Comitato Tecnico rappresentanti designati dalle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni Cooperative della pesca più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni del commercio più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni dell'artigianato più rappresentative a livello regionale, nonché dall'Unioncamere liguri, dall'Anci Liguria e dall'Uncem.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a stabilire le modalità di composizione e funzionamento del Comitato Tecnico.

Articolo 6 (Comitato promotore)

1. Il progetto di costituzione, realizzazione e gestione dell'itinerario è presentato alla Regione da un Comitato promotore del quale possono fare parte le imprese, le organizzazioni, le associazioni ed i soggetti, privati e pubblici, aventi interesse alla realizzazione dell'itinerario.
2. La componente delle imprese deve essere maggioritaria nel Comitato.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nell'area interessata allo sviluppo dell'itinerario.

Articolo 7 (Organismo di gestione dell'itinerario)

1. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del progetto di itinerario di cui all'articolo 4, comma 3, il Comitato promotore si costituisce in soggetto giuridico nel rispetto di quanto definito dalle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).
2. Il soggetto di cui al comma 1 cura la realizzazione degli interventi previsti nel progetto dell'itinerario, anche attuando forme di collaborazione con i Sistemi Turistici Locali interessati.
3. Il soggetto di cui al comma 1 provvede affinché la realizzazione e la gestione dell'itinerario avvenga sulla base di uno statuto in linea con le indicazioni di uno schema tipo elaborato dalla Regione. Nello statuto è previsto il libero accesso a tutti i potenziali operatori interessati all'iniziativa.
4. Il soggetto per la gestione dell'itinerario ha il compito di:
 - a) coordinare l'insieme delle azioni volte all'attuazione del progetto operativo e all'attività promozionale ed informativa dell'itinerario;
 - b) curare i rapporti con le Istituzioni del territorio;
 - c) presentare le domande di contributo alla Regione;
 - d) coordinare le attività previste nel disciplinare dell'itinerario;
 - e) vigilare sul rispetto degli specifici disciplinari di qualità dei prodotti e dei servizi offerti dai soggetti aderenti.

Articolo 8 (Interventi a sostegno degli itinerari)

1. Al fine di favorire le necessarie aggregazioni e sinergie tra gli operatori locali degli itinerari, la Regione attua direttamente azioni di sensibilizzazione, di informazione, di ricerca e di studio.
2. Per la realizzazione degli itinerari, la Regione concede agli Organismi di gestione degli itinerari medesimi contributi per:
 - a) la realizzazione di impianti segnaletici;
 - b) la realizzazione di punti di informazione e di documentazione;
 - c) la realizzazione di punti espositivi, di degustazione e di commercializzazione.
3. Gli aiuti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono concessi nella misura massima del 70 per cento delle spese ammissibili ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
4. Gli aiuti di cui al comma 2, lettera c), sono concessi nella misura massima del 40 per cento dell'investimento ammissibile ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.
5. Al fine di valorizzare le attività e le produzioni offerte dagli itinerari, la Regione concede agli Organismi di gestione degli itinerari medesimi un contributo nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili per iniziative promozionali e di informazione.
6. Per realizzare le attività di cui al comma 5 la Giunta regionale adotta un Programma la cui attuazione è subordinata al preventivo parere di conformità della Commissione U.E. ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
7. La Regione si riserva di attuare, con specifici provvedimenti della Giunta regionale, iniziative contributive a favore degli Organismi di gestione degli itinerari, previo parere di compatibilità rilasciato dalla Commissione europea.

Articolo 9 (Ricettività diffusa)

1. La Giunta regionale provvede alla definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b).

Articolo 10 (Interventi a sostegno della ricettività diffusa)

1. La Regione sostiene l'attuazione di interventi di ricettività diffusa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), concedendo contributi nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, nonché al di sopra di detti limiti, previa adozione di apposito provvedimento, contenente criteri e modalità attuative, da assoggettare al preventivo parere di conformità della Commissione U.E. ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a favore di Enti locali, Sistemi Turistici Locali e soggetti privati per interventi di conservazione e recupero a fini ricettivi del patrimonio edilizio e urbanistico dei borghi e dei nuclei storici, contenuti in programmi integrati per la ricettività diffusa.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione e approvazione dei programmi integrati per la ricettività diffusa di cui al comma 2, che si articolano in:
 - a) programma strutturale, attraverso il concorso di soggetti privati proprietari di immobili per interventi di adeguamento dei fabbricati per ricettività turistica e dei soggetti pubblici anche per la realizzazione di strutture e infrastrutture funzionali alla ricettività stessa;
 - b) programma di gestione, a cui è demandata l'attività di gestione, promozione e commercializzazione coordinata dei posti letto e l'eventuale coordinamento con le strutture ricettive e i locali di ristorazione.
4. Fra gli interventi di cui al comma 2, acquisiscono priorità quelli compresi nei progetti di itinerario di cui all'articolo 4.
5. Gli interventi ammissibili sono:
 - a) recupero del singolo alloggio per la realizzazione di nuovi posti letto mediante interventi edilizi di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) recupero delle parti comuni, delle strutture, degli elementi architettonici e delle finiture esterne degli edifici interessati dalla realizzazione di nuovi posti letto e dei servizi di accoglienza connessi mediante interventi edilizi di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b), c), d) del d.P.R. 380/2001;
 - c) acquisto o leasing delle attrezzature e degli arredi finalizzati all'aggiornamento tecnologico e all'adeguamento dello standard qualitativo della ricettività diffusa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b);
 - d) realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle attività della ricettività diffusa, quali impianti sportivi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, ivi comprese le opere di urbanizzazione secondaria mediante interventi edilizi di cui all'articolo 3 del d.P.R. 380/2001;
 - e) redazione dei programmi di gestione di cui al comma 3, lettera b).
6. Le opere finanziate ai sensi del comma 5, lettere a) e b), sono vincolate allo specifico utilizzo turistico-ricettivo per la durata di almeno dieci anni, decorrenti dalla data di inizio dell'attività, mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
7. La Regione autorizza la cancellazione del vincolo di cui al comma 6 solo su istanza e previo rimborso della totalità dei contributi percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di liquidazione del contributo.
8. Il mancato rispetto del vincolo di cui al comma 6 comporta:
 - a) la decadenza dell'atto di concessione dei contributi, con restituzione dei medesimi maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di liquidazione del contributo;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo minimo pari al 10 per cento dei contributi percepiti e un importo massimo pari al 20 per cento dei contributi percepiti.

9. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.
10. L'autorità competente provvede all'accertamento delle violazioni, all'irrogazione delle sanzioni e all'introito delle somme riscosse.

Articolo 11 (Enotecche regionali)

1. La Regione riconosce le Enotecche regionali, quali strumenti idonei a favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.
2. Le Enotecche regionali situate negli itinerari di cui all'articolo 2 aderiscono ai medesimi, costituendone elementi di eccellenza.
3. La Giunta regionale stabilisce con apposito atto le modalità ed i requisiti per il riconoscimento delle Enotecche regionali nonché le modalità di adesione agli itinerari di cui all'articolo 2.

Articolo 12 (Disposizioni generali)

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, le attività di degustazione a pagamento dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, didattiche, dimostrative e culturali, svolte da aziende agricole ed ittiche partecipanti agli itinerari di cui alla presente legge, sono assimilate ad attività di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, e come tali ne sono autorizzate. Dette attività godono dei benefici e delle agevolazioni normative previste in materia di agriturismo, purché l'attività agricola o di pesca risulti prevalente, secondo quanto disposto dalla medesima normativa. Si applica, altresì, quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (testo unico in materia di commercio).
2. L'attività di degustazione e miscita dei prodotti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle vigenti normative di carattere igienico e sanitario.
3. La Regione può riconoscere priorità nella concessione di contributi relative alle materie oggetto della presente legge per gli interventi previsti dai progetti degli itinerari riconosciuti.
4. Lo sviluppo delle finalità di cui all'articolo 1, lettere h), i) e j), nonché gli interventi previsti agli articoli 8 e 10, avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).

Articolo 13 (Norme transitorie)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i provvedimenti di cui agli articoli 3, 9 e 10, comma 3.
2. Gli itinerari turistico-agro-gastronomici già esistenti si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3.
3. Gli effetti dell'articolo 8, commi 5, 6 e 7, decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del parere di conformità rilasciato dalla Commissione europea.
4. Sino all'approvazione della nuova legge regionale in materia di strutture ricettive, alle forme di ricettività diffusa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), tenuto conto del provvedimento di cui all'articolo 9, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere).

Articolo 14 **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
 - utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), in termini di competenza:
 - a) di quota pari ad euro 160.000,00 dell'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006;
 - b) di quota pari ad euro 1.600.000,00 dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006;
 - iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, in termini di competenza:
 - a) di euro 10.000,00 alla U.P.B. 13.107 "Spese per l'assistenza tecnica in agricoltura" che assume la denominazione "Spese per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura" (articolo 8, comma 1);
 - b) di euro 100.000,00 alla U.P.B. 13.207 "Interventi per l'assistenza tecnica in agricoltura e la valorizzazione dell'agricoltura" che assume la denominazione "Interventi per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura" (articolo 8, comma 2);
 - c) di euro 150.000,00 alla U.P.B. 7.107 "Edilizia pubblica e sociale" (articolo 10, comma 5, lettera e));
 - d) di euro 375.000,00 alla U.P.B. 7.207 "Edilizia pubblica e sociale" (articolo 10, comma 5, lettera d));
 - e) di euro 1.125.000,00 alla U.P.B. 7.205 "Edilizia residenziale a favore di privati" (articolo 10, comma 5, lettere a), b), c)).
 - utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale all'U.P.B. 17.201 "Interventi promozionali per il turismo" (articolo 8, comma 5).
 - trasferimento alla U.P.B. 13.107 "Spese per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura" degli stanziamenti della legge 27 luglio 1999 n. 268 (disciplina delle strade del vino), allocati alla U.P.B. 13.105 "Spese per l'incremento delle colture" del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE **21 MARZO 2007 N. 13**

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maria Bianca Berruti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 37 in data 7 marzo 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 luglio 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 204;

- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 20 febbraio 2007;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 23 febbraio 2007;
- e) a II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 28 febbraio 2007;
- f) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 2007;
- f) la legge regionale entra in vigore il 12 aprile 2007.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all' articolo 1

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1997 n. 357 è pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1997 n. 248, S.O.

Nota all'articolo 8

- Il Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione è pubblicato nella G.U.C.E. L 010 del 13 gennaio 2001;

Nota all'articolo 10

- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2001 n. 245, S.O.
- La legge 24 novembre 1981 n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981 n. 329, S.O.
- La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50;

Nota all'articolo 12

- La legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007 n. 1;
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2004 n. 45, S.O.
- La legge 6 luglio 2002 n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002 n. 158.

Nota all'articolo 13

- La legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 è pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992 n. 10;

Nota all'articolo 14

- La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6;
- La legge 27 luglio 1999 n. 268 è pubblicata nella G.U. 9 agosto 1999 n. 185.

3 STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile – Settore Servizi alle Imprese Agricole

REGOLAMENTO REGIONALE 21 MARZO 2007 N. 1

Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2003 n. 4/reg (requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n.6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 22.02.2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 9 marzo 2007

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 11 febbraio 2003, n.4/reg (requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n.6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie) è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti e alle attrezzature di cui all'articolo 29 della l. r. 6/2002."
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituito dal seguente:
"2. Ai sensi dell'articolo 29 della l.r. n.6/2002 non sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento:
 - a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione e Propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;
 - b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta;
 - c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza."
3. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 1 regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituita dalla seguente:
"g) capienza: il numero di praticanti e addetti dichiarati in funzione delle attività svolte che, comunque, non può superare il numero massimo di praticanti e addetti previsto nell'allegata tabella 1;"

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 2)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è inserito il seguente:
"2 bis. Gli impianti, qualora la capienza sia superiore alle 100 persone, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Gli impianti con capienza non superiore alle 100 persone dovranno essere comunque rispondenti al Decreto del Ministero Interno 18 marzo 1996 (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e sue successive modifiche ed integrazioni, laddove applicabile, o al Decreto del Ministero Interno 10 marzo 1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) relativamente agli impianti non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato decreto."
2. Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è abrogato.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:

1. La superficie complessiva delle sale destinate alle attività motorie-ricreative non può essere inferiore a mq.50, mentre la superficie complessiva dello Spazio per attività motorie (SAM) non può essere inferiore a mq.80 di superficie utile agibile.”

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:
“1. Le strutture dei SAM devono essere realizzate in modo da garantire resistenza meccanica ed al fuoco.”

Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5
(Distribuzione interna)

1. All'interno dei SAM la distribuzione delle sale di attività motorio ricreative e degli spazi e nuclei-servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; la larghezza minima dei passaggi e dei corridoi deve essere di centimetri 120. I percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi.
2. Il SAM è dotato di zona ufficio, segreteria e/o ricevimento; sale di attività motorio-ricreativa; primo soccorso; nuclei servizi per gli utenti, nuclei servizi per il personale.
3. L'impianto può essere dotato, inoltre, nel rispetto delle norme vigenti in materia, di altri spazi o servizi accessori (solarium, bar sauna, ecc.) Tutti gli spazi accessori devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili. Nelle zone segreteria e/o ricevimento deve essere garantita almeno una possibilità che faciliti l'utilizzo di scrivanie e/o banconi (altezza compresa tra gli 80 e i 90 centimetri) da parte di persone deambulanti su sedia a ruote.”

Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7
(Requisiti dei nuclei servizi)

1. I nuclei-servizi devono essere almeno due, divisi per sesso, e comprendono:
 - a) i locali spogliatoi, che devono essere protetti contro l'introspezione e dotati di spazi e arredi commisurati all'utenza;
 - b) i locali WC, le docce ed i lavandini.
2. Almeno un nucleo servizi per sesso deve essere accessibile ai disabili.
3. Le caratteristiche dei nuclei servizi sono le seguenti:
 - a) le porte di accesso ai WC e le altre porte devono aprirsi verso l'esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a cm.80. L'apertura delle porte non deve costituire intralcio al passaggio delle persone;
 - b) le pareti delle docce e dei WC, così come i pavimenti, devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. I pavimenti devono essere antiscivolo;
 - c) la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l'impianto ed il dimensionamento di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i parametri fissati nelle tabelle contenute nel presente regolamento;

4. La presenza del nucleo-servizi per il personale è obbligatoria quando prevede una capienza superiore a n.120 utenti. Gli spogliatoi devono avere la dimensione minima di mq. 3,2 al netto dei servizi igienici. Nel nucleo-servizio è presente un servizio igienico composto almeno da un water, un lavabo ed una doccia.
5. Al locale WC si deve accedere da apposito disimpegno il quale può essere a servizio di più WC ed essere dotato di lavandino. L'accesso ai WC ed alle docce deve avvenire per mezzo di uno spazio filtro rispetto al locale spogliatoio vero e proprio. Sia il disimpegno, sia lo spazio filtro dovrà tenere conto dell'apertura delle porte (verso l'esterno e/o a doppio senso di apertura).
6. Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.
7. Alle docce, sia singole che raggruppate in apposito locale, si accede tramite lo spazio filtro nel quale può essere collocato il lavabo.”

**Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 8)**

1. L'articolo 8 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 8
(Primo soccorso)**

1. Il locale di primo soccorso può essere usato anche per altre attività con esso compatibili. Deve essere ubicato in modo che sia facilmente raggiungibile ed accessibile. Deve essere garantita la movimentazione della barella. Le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di primo soccorso. Il locale deve avere la superficie netta minima non inferiore a mq.4 per l'impianto minimo ed a mq.6 per tutti gli altri impianti ed un'altezza netta del vano non inferiore a m.2,70 con adeguato ricambio d'aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di un lavabo ed avere la disponibilità, in locale separato, di WC.”

**Articolo 8
(Abrogazione dell'articolo 9)**

1. L'articolo 9 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è abrogato.

**Articolo 9
(Abrogazione dell'articolo 10)**

1. L'articolo 10 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è abrogato.

**Articolo 10
(Modifiche all'articolo 11)**

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del regolamento regionale 4/reg del 2003 le parole “gli impianti devono rispettare le norme emanate con decreto del Ministro dell'Interno 12 aprile 1996 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi). Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti.” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere rispettate le norme emanate con decreti del Ministro dell'Interno relativamente agli impianti di produzione del calore alimentati a combustibile gassoso o liquido.”

**Articolo 11
(Sostituzione dell'articolo 12)**

1. L'articolo 12 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 12
(Vie d’uscita)”**

1. Il SAM deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie d’uscita, dimensionate in base alla capienza ed in funzione della capacità di deflusso. Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l’esterno ed essere dotate di maniglioni antipanico.”

**Articolo 12
(Modifiche all’articolo 13)**

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituita dalla seguente:
“b) planimetrie in scala 1:100 e sezioni dei locali redatte da professionista abilitato con l’indicazione della specifica destinazione d’uso;”
2. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 13 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituita dalla seguente:
“e) certificato di agibilità dell’immobile;”
3. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 13 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è aggiunta la seguente:
“f bis) dichiarazione del titolare dell’impianto sulla capienza, così come definita all’articolo 1, comma 3, lettera g) del presente regolamento.”
4. Al comma 4 dell’articolo 13 del regolamento regionale 4/reg del 2003 le parole “e dell’istruttore” sono sostituite dalle seguenti “e degli istruttori”.

**Articolo 13
(Modifiche all’articolo 14)**

1. Il comma 3 dell’art.14 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituito dal seguente:
“3. L’istruttore di attività motoria formula programmi di attività motorio sportive per coloro che frequentano gli impianti e fornisce loro la necessaria assistenza anche per il tramite degli operatori sportivi a lui sottoposti, dei quali coordina l’attività.”
2. Dopo il comma 3 dell’art.14 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è inserito il seguente:
“3 bis L’operatore sportivo collabora con l’istruttore e lo coadiuva in attività specifiche come l’insegnamento della pratica delle attività motorio sportive, pianificata dall’istruttore, e l’assistenza ai praticanti anche nell’uso dell’impianto e delle attrezzature in esso contenute.”

**Articolo 14
(Inserimento di articoli)**

1. Dopo l’articolo 16 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è inserito il seguente:

**“Art.16 bis
(Pareri)”**

1. Al fine della valutazione dell’adeguatezza igienico-sanitaria della struttura per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 16 del presente regolamento, il Comune, per eventuali deroghe, acquisisce il parere del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per ciò che attiene al rischio igienico-sanitario.”
2. Dopo l’articolo 17 del regolamento regionale 4/reg del 2003, sono inseriti i seguenti:

**“Articolo 17 bis
(Obblighi dei Comuni)**

1. Per gli impianti che ricadono nelle previsioni del presente regolamento, i Comuni, contestualmente all'adozione del relativo provvedimento, devono comunicare alla Regione:
- le autorizzazioni provvisorie rilasciate;
 - le autorizzazioni definitive rilasciate;
 - le sospensioni o revoche delle autorizzazioni effettuate ai sensi dell'articolo 15 e ogni altro provvedimento adottato in relazione alle autorizzazioni medesime.

**Articolo 17 ter
(Norme per gli impianti già in esercizio)**

1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 3, 5 e 7 del presente regolamento, per gli impianti già in esercizio alla data di emanazione del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:
- il rapporto minimo della superficie sala/utente è di 3mq/utente per i primi 10 utenti e 1,5 mq per i successivi utenti. Ai fini del dimensionamento dei nuclei servizi si fa riferimento alle tabelle utenti/servizi n.3 e n.4 riportate in allegato al presente regolamento;
 - L'impianto e tutti gli altri spazi o servizi accessori (solarium, bar, sauna, ecc.) di cui può essere dotato, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili o direttamente o mediante accessibilità condizionata;
 - Almeno un nucleo servizi deve essere accessibile ai disabili;
2. L'efficacia della deroga di cui al comma 1 cessa in caso di trasferimento dell'attività in altra struttura.”

**Articolo 15
(Sostituzione delle Tabelle 1 e 2 e inserimento Tabelle 3 e 4)**

1. Le tabelle 1 e 2 allegate al regolamento regionale 4/reg del 2003, sono sostituite dalle seguenti:

**“ALLEGATO
TABELLA 1
(Utenti/Spazi)**

Superficie spazio attività (1) (mq)	Rapporto utenti a mq 1/3 (1)	Spogliatoio (2) superficie (mq)	Superficie minima totale SAM (1) (mq.)
50 (3) (soglia minima)	16	30	80
75	25	40	115
100	33	53	153
125	41	65	190
150	50	80	230
175	58	92	267
200	66	105	305
Oltre	In proporzione al numero	In proporzione al numero	In proporzione al numero

(1) La superficie dello spazio di attività e il rapporto utenti/mq sono definiti all'articolo 3, commi 1 e 2. In ogni caso la superficie dello spazio di attività non può essere inferiore a mq.50 e quella complessiva del SAM a mq.80.

(2) comprensivo di spazi accessori. Dovrà comunque esistere uno spogliatoio per gli utenti uomini e uno per gli utenti donna che abbiano una metratura idonea ad accogliere una persona deambulante su sedia a ruote.

N.B. gli spazi di attività, spogliatoio e spazi accessori di metratura intermedia a quelle esemplificate, sono assimilati alla metratura più vicina per eccesso o per difetto.

TABELLA 2
(Utenti/Servizi)

Utenti	Docce *	WC**	Lavabi***
16	2	2	2
25	2	2	2
33	4	4	4
41	4	4	4
50	4	4	4
58	4	6	6
66	6	6	6

* due docce ogni 20 utenti (una per M e una per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari

**due WC ogni 20 utenti (uno per M e uno per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari

***due ogni 20 utenti (uno per M e uno per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari

Oltre il n° di 66 utenti si applica la tabella che segue:

Utenti	Docce	WC	Lavabi
Da 67 a 150	8	8	8
da 151 a 300	14	14	14
Da 301 a 600	28	28	28
Da 601 a 1000	46	46	46
Oltre 1000	54	54	54

2. Dopo le tabelle 1 e 2 allegate al regolamento regionale n.4/reg del 2003 sono inserite le seguenti:

**“ALLEGATO
Tabella 3
Utenti/Spazi**

Superficie spazio attività* (mq)	Rapporto utenti a mq	Spogliatoio Mq. 1,00 di superficie per utente (mq)	Superficie minima totale SAM (mq.)
50	23	23	73
75	40	40	115
100	56	56	156
125	73	73	198
150	90	90	240
175	106	106	281
200	123	123	323
Oltre	In proporzione al numero	In proporzione al numero	In proporzione al numero

*gli spazi di attività di metratura intermedia sono assimilati alla metratura più vicina per eccesso o per difetto

**Tabella 4
(Utenti/servizi)**

Utenti	Docce *	WC**	Lavabi***
23	2	2	2
40	2	2	2
56	4	4	4
73	4	4	4
90	6	6	6
106	6	6	6
123	8	8	8

* due docce ogni 30 utenti (una per M e una per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto

**due WC ogni 30 utenti (uno per M e uno per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto

***due lavabi ogni 30 utenti (uno per M e uno per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto

Oltre il n. di 123 utenti si applica la tabella che segue:

Utenti		WC	Lavabi
Da 124 a 250	10	10	10
da 251 a 500	18	18	18
Da 501 a 1000	30	30	30
Oltre 1000	36	36	36

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 21 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla L.R. n. 1/2007 “Testo Unico in materia di commercio” pubblicata su Bollettino Ufficiale n. 1 del 3.1.2007, parte I.

Alle pagine 1 e 2 del Bollettino Ufficiale n. 1 del 3.1.2007, parte I anziché “Legge Regionale 3 gennaio 2007 n. 1” leggasi “Legge regionale 2 Gennaio 2007 n. 1”.
